



COMUNE DI LOREO
PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERA N. 11

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta ordinaria pubblica, in prima convocazione

DEL 27 Aprile 2016

OGGETTO: IUC 2016- ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).-

L'anno **duemilasedici**, addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **20.30** nell'Ufficio Municipale di Loreo, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri con nota n. **3531** in data **21.04.2016**, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria per trattare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.

Eseguito l'appello iniziale risultano:

1	GASPARINI Moreno	P	8	POZZATO Rudy	P
2	ERDMANN Stefania	P	9	BARDELLA Elisa	AG
3	BERTO Luciana	P	10	TOMMASI Massimo	P
4	GALDIOLO Andrea	P	11	CAMISOTTI Tiziano	AG
5	DONI Alberto	P	12	BERGO Francesco	AG
6	CHIARIELLO Luca Bernardino	P	13	PAVARIN Giuseppe	P
7	RIZZATO Laura	P			

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Emanuela FINESSO**. Il Sig. **Moreno GASPARINI** nella veste di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa scrutatori i consiglieri *Chiariello Luca Bernardino, Rizzato Laura e Pavarin Giuseppe*.

L'Assessore Doni Alberto relaziona evidenziando che con la modifica dei commi 639 e 669 della legge 147/2013 si registra una importante variazione sull'applicazione della Tassa servizi indivisibili: l'esclusione dal presupposto d'imposta dell'abitazione principale e assimilati.

Rimane invece invariata l'imposta per quanto riguarda i beni merce, per i quali era prevista l'aliquota del 2,5 per mille, aliquota che l'Amministrazione ha deciso di azzerare.

Il mancato gettito, pari a circa 300.000 euro, sarà coperto dal fondo di solidarietà dello Stato.

Al termine, dichiarata aperta la discussione, il consigliere Tommasi Massimo rende la seguente dichiarazione di voto: "In questo caso si è rilevato uno sforzo, seppur minimo, di diminuzione di imposte attraverso una esenzione. Anche se non è da considerarsi un aiuto per le imprese visto il miserevole gettito. Riteniamo di premiare la strada intrapresa e pertanto il nostro voto sarà favorevole".

Dopodichè l'oggetto è posto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della Legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1.1.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21.08.2014 con la quale si è approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC) – componente Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21.08. 2014 con la quale è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- la deliberazione consiliare n. 22 del 30.07.2015 si è proceduto a confermare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

Visto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), novella il comma 639, 678 e 669 art. 1 della L. 147/2013 nel modo seguente:

639. "E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore dell'immobile, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

678. «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che con le delibere consiliari n. 37 del 21.08.2014 e n. 22 del 30.07.2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote:

A) aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille per:

- l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del regolamento IMU;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. facoltativo
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali (c.d. beni merce);

aliquota TASI nella misura dello 0,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Dato atto che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale del 27.04.2016, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2016 sono confermate e sono le seguenti:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE ANNO 2015
Abitazione principale e pertinenze (A1, A8, A9)	0,60%
Altri Fabbricati	1,06%
Terreni Agricoli	0,99%
Aree Fabbricabili	1,06%

Preso atto che per quanto sopra riportato dal 2016 sono state escluse dal presupposto impositivo della TASI le abitazioni principali e gli immobili ad esse assimilati ed equiparati si ritiene di approvare le seguenti aliquote TASI:

aliquota ordinaria TASI nella misura del 0,00 punti per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali (c.d. beni merce);

- **aliquota TASI nella misura dello 0,00 punti per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;**

TENUTO CONTO che:

- le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art.1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Tipologia immobile	Aliquota TASI 2016 per mille	Aliquota IMU 2016 per mille	IMU + TASI per mille	Aliquota IMU massima al 31/12/2013- per mille
Abitazione principale e pertinenze (A1, A8, A9)	0,00	6,00	6,00	6,00
Abitazione principale e pertinenze diverse da A1, A8, A9	0,00	0,00	0,000	0,00
Altri immobili	0,00	10,60	10,60	10,60
Aree Fabbricabili	0,00	10,60	10,60	10,60

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e il successivo decreto del Ministero del 01.03.2016 che ha approvato l'ulteriore differimento per l'approvazione del Bilancio al 30 aprile 2016;

Visto l'art. 142 del TUEL, già citato, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere dell'Organo di revisione espresso in data 22 aprile 2016;

Con Voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, per l'esercizio 2016, le aliquote o relativamente alla componente TASI (tassa sui servizi indivisibili) di seguito riportate:
 - A) **aliquota TASI nella misura del 0,00 per mille per** i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali (c.d. beni merce);
 - B) **aliquota TASI nella misura dello 0,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
3. di dare atto che dall'anno 2016 sono escluse da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, come definite ai fini dell'imposta IMU, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011:
 - a. l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
 - b. alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del regolamento, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c. una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata;
 - d. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi inclusi le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - e. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - f. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - g. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016;
5. di dare atto che tutte le aliquote approvate sono pari allo 0,00 e pertanto non vi sarà gettito TASI;

6. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione a diverse tipologie d'immobile, nel rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013;
7. di dare atto che il presente atto viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
8. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
9. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2016, ai sensi dell'art. 172 del TUEL.

Successivamente, con separata votazione che ha dato il seguente risultato: voti favorevoli n. 10 contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del citato T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to: Moreno Gasparini

IL SEGRETARIO

F.to: Dott.ssa Emanuela FINESSO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 416

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 1 1 MAG. 2016 ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267).

data 1 1 MAG. 2016



IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs. 267/2000, il giorno 2 1 MAG. 2016 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

data 2 1 MAG. 2016



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Per copia conforme:

Data 2 1 MAG. 2016



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]